



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Distaccata di Rho

Sentenza 542  
2010

Rep 1892  
2010

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Milano - Sezione Distaccata di Rho, nella persona del Giudice Unico dott. Mauro Gallina, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3141/2006 del Ruolo Generale avente per oggetto "risarcimento danni", promossa da

[redacted] nato a [redacted] (c.f. [redacted] e [redacted]

[redacted] nata a [redacted] (c.f. [redacted]

elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano, che li rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTORI -

contro

[redacted] (c.f. [redacted] in persona

dell'amministratore [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

Matteo Rezzonico, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata

dall'atto di citazione in rinnovazione;

- CONVENUTO -

[redacted] (c.f. [redacted]), rappresentata da [redacted]

[redacted] in persona dei procuratori speciali [redacted] e

[redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Adriana Morelli e

Guido Morelli, che la rappresentano, e difendono per procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa;

- TERZA CHIAMATA -

All'udienza del 26/5/2010 la causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI



*[A large, long, curved handwritten line, possibly a signature or a mark.]*

*[A handwritten signature or mark.]*

Per la **terza chiamata**:

Piaccia all'Ill.mo signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, e in specie di nullità dell'atto di citazione, di inammissibilità della domanda, nonché di inammissibilità delle domande nuovo svolte ex artt. 2049 e 2051 c.c. nella memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice e previa declaratoria di inesistenza di alcuna responsabilità del Condominio [redacted] [redacted] per i fatti di causa, respingere le domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto e in ogni caso assolvere la [redacted] da ogni domanda proposta nei suoi confronti; vinte le spese.

### **CONGISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

[redacted] e [redacted], qualificandosi come comproprietari di unità immobiliare in [redacted] destinata a studio dell'attore, noto scultore e pittore, convenivano in giudizio dinanzi a questa sezione distaccata di Tribunale il condominio in cui l'unità immobiliare era compresa chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali derivati dalle infiltrazioni verificatesi il 2 e 3 ottobre 2005, causate dall'imperita esecuzione dei lavori straordinari di manutenzione dei sovrastanti balconi deliberati dall'assemblea del condominio ed eseguiti dall'impresa [redacted] come accertato all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dagli stessi attori, nel corso dei lavori non erano state adottate idonee misure provvisoriale.

Costituitosi in giudizio, il Condominio, oltre ad eccepire la sopravvenuta estinzione del giudizio ex art. 307 penultimo comma c.p.c. – eccezione poi rinunciata – e la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda, contestava ogni propria responsabilità e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di [redacted] e [redacted]

Mentre la chiamata in causa della seconda aveva luogo, e l'assicurazione si costituiva aderendo alle difese già svolte dalla propria assicurata, la chiamata in causa di [redacted]

non aveva luogo e, nonostante ripetuti tentativi, l'istanza di rinnovazione veniva da ultimo rigettata dal giudice istruttore con ordinanza del 21 gennaio 2009.

Concessi i termini per lo scambio di memorie di trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Se l'eccezione di nullità dell'atto di citazione non può essere condivisa, non costituendo

l'omessa indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda motivo di invalidità dell'atto in virtù del chiaro disposto dell'art. 164 c.p.c., la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata nel merito.

La responsabilità per danni derivati dall'omessa adozione di idonee misure provvisorie protettive nel corso di interventi di manutenzione straordinaria commissionati dal proprietario di un immobile ad un'impresa appaltatrice costituisce infatti fattispecie rientrante nella più ampia ipotesi di responsabilità verso terzi del committente per l'opera dell'appaltatore. Tale responsabilità, secondo costante orientamento giurisprudenziale, ricorre unicamente in due casi: quando l'opera è stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "*culpa in eligendo*"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (da ultimo Cass. 23 aprile 2008, n. 10588).

Parte attrice ha ommesso ogni tempestiva allegazione e qualsivoglia prova in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, di tali presupposti di responsabilità.

La domanda deve pertanto essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per il convenuto in complessivi €. 6.003, di cui €. 2.486 per diritti, €. 2.850 per onorari ed €. 667 per rimborso spese generali, e per la terza chiamata in complessivi €. 4.172,63, di cui €. 1.329 per diritti, €. 2.380 per onorari ed €. 463,63 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando,




- 1) Rigetta le domanda tutte proposte da [redacted] e [redacted] nei confronti del Condominio [redacted]
- 2) Condanna [redacted] e [redacted] in solido al rimborso delle spese di lite in favore del condominio predetto, spese che liquida in complessivi complessivi €. 6.003, oltre IVA e CPA come per legge;
- 3) Condanna [redacted] e [redacted] in solido al rimborso delle spese di lite in favore di [redacted], spese che liquida in complessivi complessivi €. 4.172,63, oltre IVA e CPA come per legge.

Rho, il 4 ottobre 2010

  
IL CANCELLIERE CI  
Donatella Micheli

Il Giudice

(dott. Mauro Gallina)



  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI RHO  
DEPOSITATO OGGI 19 OTT. 2010

Rho, il



  
IL CANCELLIERE CI  
Donatella Micheli

FATTO AVVISO  
TELEFONICO  
IL 19/10/2010  
DA 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di conformarvi quando ne siano legalmente richiesti. La presente prima copia in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. M. REZZONICO per conto

Rho, del Com. di Va. Accese n. 8

RHO 26 OTT. 2010

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE CI  
Dott. [Signature]

DIRITTO DI COPIA PER  
e [Signature] ASSOLTO  
MEDIANTE APPLICAZIONE  
DI MARCHE DA BOLLO  
SULL'ORIGINALE, Ex Art. 285  
T.U. 115/2002.

26 OTT. 2010  
Rho, IL CANCELLIERE

[Signature]

DIRITTO DI COPIA PER  
e [Signature] ASSOLTO  
MEDIANTE APPLICAZIONE  
DI MARCHE DA BOLLO  
SULL'ORIGINALE, Ex Art. 285  
T.U. 115/2002.

IL CANCELLIERE